

“La riforma del processo tributario alla luce del D.Lgs n. 220/2023”

Incontro formativo sulla riforma della giustizia tributaria organizzato dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli, relazione avv. Annarita Starita.

Il processo tributario telematico è divenuto obbligatorio a far data dal 1° luglio 2019.

È da tale data che le parti, i consulenti e gli organi tecnici, hanno l’obbligo di notificare e depositare gli atti e i documenti del processo tributario, nonché i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche.

Con l’avvento del processo telematico e le successive riforme, che sono andate ad impattare anche su di esso, i difensori hanno dovuto fare i conti con nuove modalità di rilascio e allegazione procura, notifica e deposito atti processuali.

Vediamo insieme come impatta su queste tematiche il D.Lgs. n. 220/2023, di attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Art. 12 D.Lgs. n. 546/1992

Testo anteriforma

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro

[...]

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

[...]

Testo post-riforma – modifica comma 7 + aggiunta comma 7bis (in rosso)

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.

« 7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.».

Decorrenza

giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024

Commento

L'art.12 prevede:

- la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell'incarico al difensore;
- il deposito telematico, da parte del difensore, dell'immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo;
- le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all'apposizione della procura in calce all'atto.

In particolare, viene introdotto un nuovo comma 7-bis, nel quale viene previsto che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce nei casi in cui:

- a) venga rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all'atto cui si riferisce
- b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

Sotto questo ultimo profilo se si assume che anche la procura rilasciata con documento informatico munito di firma digitale del contribuente sia assimilabile alla procura "apposta in calce all'atto", ciò potrebbe esser inteso nel senso che essa debba riportare la stessa data e lo stesso luogo dell'atto processuale.

Onere essenziale del difensore è quello di certificare la provenienza della firma dalla parte, per esser stata apposta in sua presenza.

Inoltre, la procura deve rendere certa l'indicazione dell'atto al quale si riferisce: redatta quindi la procura e raccolta la firma della parte, l'avvocato disporrà di una procura che è

“speciale” perché rilasciata dalla parte proprio per l'impugnazione di quel determinato atto o di quella tale sentenza.

L'intento del legislatore è favorire la sottoscrizione digitale della procura per assicurare l'autenticità della sua apposizione.

È esclusa la certificazione da parte del difensore della sottoscrizione autografa del contribuente qualora quest'ultimo apponga la propria firma digitale alla procura.

Quando, invece, la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità, con l'inserimento della relativa dichiarazione.

→ Focus

Nel ricorso per Cassazione, la procura è valida se allegata alla pec insieme al ricorso e il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare, né successivo alla notificazione del ricorso. In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, la procura è valida con l'allegazione alla Pec o l'inserimento nella busta telematica di una copia, digitalizzata, redatta su carta, con sottoscrizione autografa della parte, autenticata con firma digitale dal difensore.

Sono i principi affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze 2075 e 2077, depositate il 19 gennaio 2024, che dovrebbero finalmente risolvere le questioni sulla validità delle procure alle liti che avrebbero comportato l'inammissibilità del ricorso.

Sono due le questioni affrontate dalle sezioni unite:

1- rilascio della procura in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto (l'art. 83, comma 3, cpc prevede che l'autentica debba essere apposta in calce o a margine dell'atto);

2- validità della procura rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, la cui copia digitalizzata viene utilizzata per il ricorso redatto in formato nativo digitale, notificato con pec e depositato telematicamente, non realizzandosi in ambiente telematico una congiunzione materiale tra ricorso e procura.

Le Sezioni Unite affermano che:

1- la ratio dell'articolo 83 risiede nella certezza e nella conoscibilità all'esterno del potere rappresentativo del difensore e non nella corrispondenza dell'attività svolta dal difensore all'effettivo volere del rappresentato, che attiene al rapporto interno tra difensore e cliente.

Ne consegue l'irrelevanza del conferimento della procura in data antecedente al ricorso, purché avvenga tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso. In tale arco temporale la procura rilasciata su foglio separato afferente al ricorso redatto in modalità analogica si considera apposta in calce al ricorso in forza di presunzione legale assoluta. Ciò vale anche nel processo telematico in caso di procura nativa digitale o di copia informatica di procura rilasciata su carta relative a ricorso nativo digitale, trattandosi di documenti informatici che possono essere associati virtualmente soltanto dopo la loro formazione;

2- in caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, è corretta e valida l'allegazione alla pec o l'inserimento nella "busta telematica" di una copia, digitalizzata, della procura redatta su carta con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, salvo vi siano espressioni che escludono l'intenzione della parte di proporre ricorso.

Art. 16bis D.Lgs. n. 546/1992

Testo anteriforma

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.
3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
- 3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Testo post-riforma – modifica dei commi 1 e 3 + comma 3-bis soppresso + aggiunta comma 4bis (in rosso)

« 1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.».

«3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità, nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16»

il comma 3-bis è soppresso;

«4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.»

Decorrenza

giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024

Commento

La modifica:

- a) prevede l'obbligo – e non la facoltà, come previsto dal testo vigente – di effettuare le comunicazioni mediante PEC; ponendo l'onere a carico del difensore di comunicare ogni variazione dell'indirizzo PEC alle altre parti e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né a procedere alla comunicazione mediante deposito in segreteria;
- b) nel caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta anche da uno solo di essi, al quale spetta informarne gli altri;
- c) rafforza l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche, introducendo un rinvio alle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico e abrogando la facoltà del giudice di autorizzare, in via eccezionale, il deposito con modalità diverse e sono conseguentemente abrogate le disposizioni relative alla facoltà di utilizzo della modalità telematica per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica;

- d) prevede che la violazione delle norme sul processo telematico e delle relative norme tecniche non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Art. 25bis D.Lgs. n. 546/1992

Testo anteriforma

1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.
3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.

Testo post-riforma – aggiunta comma 5bis (in rosso parte aggiunta dalla riforma)

«5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.»

Decorrenza

giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024

Commento

La modifica prevede che:

- a) gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi;
- b) il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti cartacei di cui non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.

Vi è chi ha intravisto, in questo ultimo periodo, la volontà di imporre una certificazione di conformità di tutti i depositi di atti e documenti all'interno del processo tributario telematico, che, invero, va addirittura al di là delle disposizioni contenute del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Tale preoccupazione è dettata dalla sanzione processuale dell'inutilizzabilità dei documenti che difettano di copia informatica attestata, ai fini della decisione.

Dalla lettura della relazione al decreto non si desumono argomenti decisivi in ordine alla corretta interpretazione di tale disposizione.

Laddove si parla di «documenti detenuti in originale o in copia conforme» dal difensore, occorre considerare che, perché lo stesso possa attestarne la conformità ad un originale cartaceo, si deve trattare di documenti di cui il difensore posseda l'originale o una copia conforme, e in relazione ai quali abbia compiuto un'attività materiale giuridicamente rilevante: si pensi, ad esempio, all'originale cartaceo di una notifica eseguita ad altre parti prive di posta certificata, alla stessa procura alle liti, o a documenti di altri procedimenti giudiziari di cui il difensore attesti la conformità agli originali da cui sono stati estratti.

Tale disposizione non deve pertanto essere letta come un obbligo di attestare la conformità anche dei documenti forniti dal cliente per la propria difesa, sia perché - di regola - non detenuti dal difensore né in originale, né in copia conforme, sia perché talora neppure forniti al difensore in forma cartacea (come prescrive la disposizione), ma inviati magari via mail, già in copia per immagine in formato .pdf, .jpeg, .tiff, ecc.

Le produzioni documentali, invero, sono sottratte all'applicazione dell'art. 22, comma 2, CAD, in quanto ricadono nella disciplina del comma 3 del medesimo articolo, in forza del quale «le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta».

Ricorrendo le condizioni del comma 3 dell'art. 22, pertanto le copie informatiche di documenti originariamente analogici non necessitano di alcuna attestazione di conformità, perché la loro conformità è già espressamente sancita ex lege.

Tale ricostruzione pare del resto coerente anche con il mutato quadro normativo delle fonti secondarie che ha portato ad una piena conformazione delle specifiche tecniche del processo tributario alla regola sancita dall'art. 22, comma 3, CAD.

In questo contesto normativo non sembra che l'introduzione dell'art. 25, comma 5-bis alteri in modo significativo il suddetto quadro, o, peggio, introduca, in via generalizzata un obbligo di certificazione di conformità di documenti che, in ipotesi, il difensore potrebbe non aver mai neppure acquisito o visto in forma cartacea.

Art. 33 D.Lgs. n. 546/1992

Testo anteriforma

1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.

Testo post-riforma – modifica comma 1 (in rosso)

«1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione»

Art. 34bis D.Lgs. n. 546/1992

Inserita la disciplina di cui all'art. 34bis

«Art. 34-bis (Udienza a distanza). - 1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.»

Decorrenza

giudizi instaurati, in primo e secondo grado, nonché in cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024

Commento

La riforma prevede che la parte specifichi se la richiesta di discussione sia in presenza o da remoto.

In caso di concorso di richieste di discussione in presenza e da remoto, la discussione è in presenza, ferma restando la possibilità di partecipare da remoto per chi lo ha richiesto.

La discussione da remoto va chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di dieci giorni dalla data di trattazione, ex art. 32, comma 2, d. Lgs n. 546 del 1992, e depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.

Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

Nel verbale di udienza deve essere dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati e assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Art. 35 D.Lgs. n. 546/1992

Testo anteriforma

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

Testo post-riforma – modifica comma 1 (in rosso parte aggiunta dalla riforma)

«1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni».

Art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

Testo anteriforma

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
 - 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
 - 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
 - 3) le richieste delle parti;
 - 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
 - 5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Testo post-riforma – modifica comma 1 (in rosso parte aggiunta dalla riforma)

« 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto;».

Art. 37 D.Lgs. n. 546/1992

Testo anteriforma

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.
2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

Testo post-riforma – modifica comma 1 (in rosso parte aggiunta dalla riforma) + abrogazione comma 2

« 1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito».

Decorrenza

giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024

Commento

L'art. 35 prevede che il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio, prevedendo la lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria con contestuale comunicazione ai difensori entro il termine di 7 giorni.

L'art. 36, come riformato, prevede che "la succinta esposizione dei motivi di fatto o di diritto" deve fare riferimento nella succinta esposizione ai motivi di accoglimento o di rigetto relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.

L'art. 37 prevede il deposito telematico della sentenza, l'attestazione dell'avvenuto deposito mediante apposizione della firma digitale e della data da parte del segretario e l'obbligo di comunicazione alle parti costituite entro tre giorni.

La modifica di tali articoli ha come obiettivo quello di accelerare i tempi del processo tributario.